



19/04/2018

FEDERMETANO 70°
IL METANO CI GUIDA

Fatturazione elettronica nel settore carburanti:
implicazioni e approfondimenti

Massimo Tonioli
Dottore Commercialista consulente di Federmetano

Capitolo 1

Obbligo fattura elettronica carburante: cos'è e come funziona?

Legge di Bilancio 2018: obbligo della fattura elettronica

- Articolo 1, comma 920, L. 205/2017 della cd. legge di Bilancio 2018 prevede:
 - ✓ "Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".
- Dal 1° luglio 2018, scatta l'obbligo fattura elettronica non solo per la Pubblica Amministrazione ma anche le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva.

Pagamenti e fiscalità

- 923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
- 924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Metodi di pagamento

Prot. n. 73203/2018



Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. In applicazione dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiali e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Motivazioni

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, tra l'altro, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. l'articolo 1, comma 923) relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all'utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Nel rispetto di tale previsione normativa, il presente provvedimento individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.

Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle lettere a) e b) del presente provvedimento.

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota

Metodi di pagamento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, art. 7, comma 6.

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, che ha introdotto il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, art. 5.

Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014 DIG, di approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 04/04/2018

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

4

IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le forme di pagamento qualificato individuate nel presente provvedimento sono da considerarsi altresì idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, comma 923.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 19-bis1, comma 1, lettera d).

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3

Richiesta proroga



Roma, 21 marzo 2018

Ministero economia e finanze
Via Venti Settembre 97, Roma
Viceministro Luigi Casero
segreteria_casero@mef.gov.it
dott. Vieri Ceriani
vieri.ceriani@mef.gov.it

e p.c. **Agenzia delle Entrate**
Divisione servizi
dott. Paolo Savini
paolo.savini@agenziaentrate.it

Oggetto: Fatturazione elettronica delle cessioni di benzina e gasolio su impianti di distribuzione stradale

Il prossimo 1° luglio decorre l'obbligo di emissione della fattura elettronica previsto dal comma 917 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione.

Dalla stessa data sarà abolita la scheda carburanti, pertanto, tutti gli impianti di distribuzione stradale dovranno attendersi un incremento esponenziale della fatturazione che, oggi, riguarda invece solo alcune specifiche transazioni verso taluni soggetti passivi IVA, identificati espressamente dalle norme vigenti.

A riguardo, pur aderendo senza riserve allo spirito del provvedimento e confermando la cooperazione a questa iniziativa di contrasto all'evasione fiscale che interessa anche il settore Rete, rileviamo che la ristrettezza dei tempi di attuazione dell'adempimento non consente in alcun modo agli operatori di questo segmento di arrivare pronti alla scadenza.

Infatti, l'implementazione di sistemi automatizzati per la fatturazione elettronica su circa 23.000 punti vendita stradali impone tempi ben maggiori di quelli indicati, tenuti presenti la marcata diversità nei gradi d'informatizzazione della rete distributiva.

Oltre a ciò, rileviamo la mancanza a tutt'oggi di indicazioni operative precise che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto fornire a seguito degli incontri intercorsi con le scriventi Rappresentanze, oltreché notizie circostanziate sulle soluzioni tecnologiche predisposte da codesto spettabile Ministero che, una volta individuate, necessitano, a nostro avviso, di una adeguata formazione e sperimentazione.

In un siffatto contesto che, a poche settimane dal termine, si manifesta così incerto, dobbiamo evidenziare la diffusa preoccupazione degli operatori che le scriventi rappresentano in ordine



all'impatto economico e operativo che le nuove disposizioni avranno in concreto sulla rete distributiva dei carburanti.

Disposizioni che, altresì, potrebbero produrre distorsioni di mercato a vantaggio di quegli operatori già dotati di strumenti di pagamento (carte petrolifere) e sistemi gestionali idonei, riducendo la pluralità dell'offerta.

Pertanto, se da un lato rimane ferma la volontà del settore, già dal prossimo 1° luglio, di recepire le disposizioni sulla fatturazione elettronica per l'intera filiera distributiva, fino alla cessione di benzina e gasolio all'impianto di distribuzione stradale, dall'altro emerge chiaramente la necessità di una congrua proroga dei termini della fatturazione elettronica verso i consumatori finali passivi IVA che consente agli impianti di distribuzione stradale di prepararsi adeguatamente ad affrontare questa rilevante innovazione tecnologica, secondo criteri di efficacia e, in questo particolare momento, di sostenibilità dei costi, operando con il massimo impegno per individuare soluzioni tecnicamente valide e facilmente fruibili.

Cordialmente.

ASSOGASMETANO
Paolo Vettori

ASSOPETROLI-ASSOENERGIA
Andrea Rossetti

GRANDI RETI
Giuseppe Gatti

FAIB-Confercentri
Martino Landi

FEDERMETANO
Licia Balboni

FIGISC-Concommercio
Maurizio Micheli

Fattura elettronica, le regole per la trasmissione



Divisione Servizi
Settore Procedure
Ufficio Applicativi

Confindustria
fmartini@confindustria.it
s.mantecia@confindustria.it

RETE IMPRESE
presidenza@pec.reteimpreseitalia.it

Casartigiani
nazionale@casartigiani.org
rolando.antonelli@studiodobovaaantonelli.it

Confartigianato Imprese
confartigianato@confartigianato.it
andrea.trevisani@confartigianato.it

CNA
cna@cna.it
carpentieri@cna.it

Confcommercio
v.deluca@confcommercio.it
confcommercio@confcommercio.it

Confesercenti
confes@confesercenti.it
marino.gabellini@confesercenti.it

CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni
Artigiane Italiane
claaiazionale@legalmail.it

Confapi
direzione.generale@pec-confapi.org

ABI
abi@pec.abi.it

ANIA
relazioni.istituzionali.ania@legalmail.it

Assogestioni
info@assogestioni.it

CONFEDILIZIA
roma@confedilizia.it

Allegati uno

OGGETTO: fatturazione elettronica delle operazioni di cessione di carburante - accreditamento al Sistema di Interscambio.

La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2018, "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica" (Legge n. 205/2017, art. 1, comma 920).

La disposizione in argomento anticipa di sei mesi - per le specifiche operazioni di cessione di carburante - la previsione di obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato (Legge n. 205/2017, art. 1, comma 909).

Il processo di fatturazione elettronica stabilito dalle predette disposizioni normative è quello già in vigore dal 2013 per le fatture verso le Pubbliche Amministrazioni e dal 2017 per le fatture tra privati e prevede l'utilizzo del formato XML e del Sistema di interscambio (Sdi), nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal D.M. n. 55/2013.

Al riguardo, una delle precondizioni fondamentali per il corretto funzionamento del citato processo è che ciascun operatore definisca la propria modalità di colloquio con il Sdi per poter trasmettere le fatture di vendita e ricevere quelle di acquisto come previsto dalle norme.

Tanto premesso, si trasmette in allegato una *nota informativa* che si invita a diffondere con la massima capillarità a tutte le aziende associate, suggerendo di sensibilizzare tali aziende ad effettuare, a loro volta, la medesima azione informativa nei confronti dei loro clienti e fornitori.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
Paolo Savini
Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio eminente

Sistema SDI



Allegato 1

Nota informativa: Fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture – predisposte nel formato XML oggi in vigore per le fatture verso la PA – dovranno essere trasmesse ai propri clienti residenti, stabiliti o identificati in Italia, attraverso il Sistema di interscambio (di seguito Sdi).

Dal 1° luglio 2018, l'obbligo vale per le operazioni di vendita (e acquisto) di carburanti e per le operazioni effettuate nell'ambito delle catene di subappalti con cliente finale una PA.

Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica varrà per tutte le altre operazioni.

Nelle operazioni tra soggetti passivi IVA (B2B), sia chi emette la fattura che chi la riceve deve scegliere, tra quelle disponibili, una modalità di colloquio con il Sdi affinché quest'ultimo possa acquisire dall'emittente e consegnare al destinatario la fattura elettronica. Queste modalità sono quelle in uso dal 2013 per la trasmissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e dal 2017, come facoltà, per la trasmissione delle fatture elettroniche tra privati, e possono essere:

- una casella PEC.** Al riguardo si ricorda che tutte le imprese registrate in Camera di Commercio e tutti i professionisti iscritti ad un ordine professionale hanno l'obbligo di attivare una PEC, comunicarla alla Camera di Commercio o all'ordine professionale a cui si è iscritti e poi verificarne la sua correttezza nel sistema [INI-PEC](#);
- un canale (web service o ftp).** Al riguardo si sottolinea che questa è una modalità di colloquio automatico che necessita di un preventivo accreditamento presso Sdi secondo la procedura già in uso dal 2013 per la trasmissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. Per informazioni su tale modalità di accreditamento, quindi, si rimanda alla pagina "[Accreditare il canale](#)" del sito www.fatturapa.gov.it (la procedura di accreditamento ha una durata di circa 20 giorni).

Le regole, le specifiche tecniche e la documentazione sui file da trasmettere sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it nelle sezioni [Documentazione FatturaPa](#) e [Documentazione Sistema di interscambio](#).

Applicazione gratuita per generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche

Per gli utenti che, d'intesa con i propri clienti, intendessero già generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche utilizzando il Sdi, si ricorda che è da tempo disponibile una apposita e semplice procedura web nell'area Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle entrate. Per accedere e utilizzare la procedura occorre accedere all'area Fatture e Corrispettivi con le credenziali Entratel o Fisconline oppure con SPID o con CNS e, successivamente, selezionare l'area "Fatture Elettroniche".

La procedura consente:

- la predisposizione guidata di una fattura elettronica;

Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0064220.22-03-2018-U

- il salvataggio del file XML della fattura (oltre che la sua visualizzazione in PDF);
- la trasmissione del file XML utilizzando il Sdi
- la conservazione elettronica della fattura.

L'utente che intendesse utilizzare la procedura web, quindi, dovrà solo provvedere a garantire autenticità e integrità della fattura elettronica, ad esempio apponendo – con suoi strumenti – la firma digitale sul file XML prima della trasmissione al Sdi.

Sperimentazione e simulazione

L'Agenzia delle entrate e la Sogei mettono a disposizione le infrastrutture tecnologiche per permettere ai soggetti IVA interessati di prendere confidenza per tempo con le regole per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Chi volesse condurre una semplice simulazione potrà farlo dotandosi delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia e di un indirizzo PEC. Per dettagli si rimanda al sito:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm>.

I soggetti che dispongono di un canale accreditato (web service o ftp) presso il Sdi, possono attivare una vera e propria sperimentazione del processo. In questo caso, deve essere inviata una richiesta di sperimentazione, secondo le istruzioni contenute nel modello scaricabile al link [Template richiesta di sperimentazione](#).

Richiesta sperimentazione

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Ufficio Strategia ICT e rapporti istituzionali
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Il sottoscritto _____ in
nome e per conto della società/ente/organizzazione
_____ chiede di avviare una
sperimentazione del processo di trasmissione delle fatture elettroniche tra soggetti privati,
implementato dall'infrastruttura Sistema di interscambio, secondo le modalità previste
dalle specifiche tecniche disponibili sul sito internet www.fatturapa.gov.it.

Sotto la propria responsabilità **dichiara** inoltre di essere consapevole:

1. che tutte le informazioni fornite sono trattate ai soli fini della attività di sperimentazione, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali;
2. che le attività saranno svolte nei modi e nei tempi definiti dall'Agenzia delle Entrate, attraverso codesto ufficio.

Il referente per le attività sperimentali sarà

(nome, cognome referente attività di test)

_____;

indirizzo email: _____;

telefono _____;

Il canale trasmissivo utilizzato sarà il seguente: _____

(indicare la tipologia di canale e i dettagli quali casella PEC o identificativo specifico del nodo)

Firmato digitalmente

NB

La presente richiesta deve essere firmata digitalmente e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando nell'oggetto delle email: "Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione - Richiesta di partecipazione alle attività sperimentali di fatturazione elettronica"

- Chi volesse condurre una simulazione potrà farlo dotandosi delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia e di un indirizzo PEC. Per dettagli l'Agenzia rimanda al sito <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm>.

Corrispettivi

- Novità anche per gli acquisti di carburante da privati non soggetti Iva: viene previsto infatti, sempre con decorrenza 1° luglio 2018 l'esclusione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (sia scontrini che ricevute fiscali) per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte e professione (soggetti privati). Sarà obbligatoria per gli impianti di distribuzione la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi come accade oggi per i distributori automatici.
- b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - «1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti»;

Grazie per l'attenzione

Via L. Bizzarri, 9 - Calderara di Reno
Tel. 051.400357 - Fax 051.401317

FEDERMETANO 
IL METANO CI GUIDA